

NOVITA' SULLE GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO

Le principali novità sull'imposta di bollo

L'imposta di bollo viene calcolata ed addebitata con cadenza trimestrale, contestualmente all'emissione del rendiconto, e pro quota, nel caso di estinzione infrannuale dei rapporti, ed è proporzionale all'intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie.

Per il solo anno 2012 è pari allo 0,1% del valore complessivo con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro.

Per il 2013 e per gli anni successivi è pari allo 0,15% del valore complessivo con un minimo di 34,20 euro senza limite massimo, ad eccezione per i soggetti diversi dalle persone fisiche con una soglia massima d'imposta pari a € 4.500.

Dal primo gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (commi 581 e 582), l'aliquota è pari allo 0,2% del valore complessivo, senza limite minimo e con un tetto massimo d'imposta, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, di € 14.000.

Le principali novità sulla tassazione delle rendite finanziarie

Il D.lgs. 66/2014, dal 1° luglio 2014, ha aumentato l'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% con l'eccezione dei titoli di stato ed equipollenti che restano tassati al 12.5%.

Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

Le principali novità sull'Imposta sul Valore Aggiunto

Dal 1° gennaio 2013 l'attività di gestione individuale di portafogli non è più esente da I.V.A. ma sui relativi corrispettivi bisognerà applicare l'imposta (aliquota del 21%).

La Legge di stabilità recependo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha provveduto ad allineare l'ordinamento tributario nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto, dei servizi di gestione individuale di portafogli. In particolare la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 luglio 2012, ha chiarito come i servizi di gestione individuale di portafoglio costituiscono un'attività imponibile ai fini IVA, trattandosi di una "prestazione complessa" che non comprende solo il servizio di negoziazione di titoli dell'investitore, di per se esente dall'imposta, ma anche i servizi di analisi e custodia del patrimonio che risultano essere inscindibili dal primo e che però non sono riconducibili all'alveo dell'esenzione IVA.

A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.